

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep.n.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI IN-
TERCOMUNALI.

Il giorno duemilasei

(/ / 2006), nella sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente
convenzione tra i signori:

- NERI Mila, nata a Camposanto (MO) il 30 luglio 1962, la quale dichiara di intervenire nel
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CAMPOSANTO
(codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), via Baracca n.11, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27.2.2006, dichiarata
immediatamente eseguibile;

- DRAGHETTI Stefano, nato a Modena (MO) il 17 maggio 1969 quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI
CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 2.3.2006, dichiarata
immediatamente eseguibile;

- MARCHINI Carlo, nato a Concordia (MO) l'1 gennaio 1956, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla
Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio

comunale n.13 del 28.2.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di FINALE EMILIA (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Emilia (MO), piazza Verdi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.25 del 2.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

- RINALDI Enzo, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), via Roma n. 85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 16.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

- COSTI Luigi, nato a Frassinoro (MO) il 10 maggio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.29 del 24.2.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MESCHIERI Mario, nato a Cavezzo il 14 aprile 1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (MO) (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 18.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUGLI Tanja, nata a Mirandola (MO) il 28 febbraio 1975, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), piazza

Andreoli n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 1.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FERRARI Mario, nato a San Prospero (MO) il 16 maggio 1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

- RINALDI Enzo, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), via Roma n.85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 20 del 20.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso:

* che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

* che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative ai Servizi Informatici, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

* che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 20.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord

ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord delle funzioni relative al Servizio Informatico.

Art. 2 - Funzioni trasferite

Vengono trasferite all'Unione le seguenti funzioni ed attività:

- 1) gestione della rete telematica intercomunale, il cui avvio è stato determinato mediante convenzione approvata dal Comune di Mirandola (Comune Capofila) con deliberazione consiliare n. 3 del 14 gennaio 2002 e stipulata con la Provincia di Modena;
- 2) gestione sistemi informativi dei servizi gestiti in forma associata, il cui avvio è stato determinato mediante convenzione approvata dal Comune di Mirandola (Comune Capofila) con deliberazione consiliare n. 3 del 14 gennaio 2002 e stipulata con la Provincia di Modena;
- 3) l'attuazione e la successiva gestione del progetto di e-government DocArea (ex Panta Rei) riguardante i flussi documentali, il cui avvio è stato determinato mediante convenzione approvata dal Comune di Mirandola (Comune Capofila) con deliberazione consiliare n. 237 del 16 dicembre 2002 e stipulata con la Provincia di Modena;
- 4) il servizio informatico di protocollazione, in conformità a quanto previsto dalla legislazione in materia (D.P.R.445/2000); questo servizio è attualmente gestito in forma associata tra i comuni di Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Prospero e Unione Comuni Modenesi Area Nord con convenzione Rep. n. 35 del 8 ottobre

2004, convenzione che viene assorbita dalla presente;

5) la gestione informatica degli atti amministrativi;

6) la gestione concordata di ulteriori servizi informatici richiesti dai comuni o proposti dall'Unione ed accettati dai comuni stessi.

L'attivazione della gestione informatica dei servizi di cui al punto 6 viene effettuata mediante l'adozione di apposito atto deliberativo della Giunta dell'Unione previa valutazione della fattibilità e delle modalità di riparto dei costi tra i comuni aderenti.

I servizi e le attività di cui al presente articolo possono essere erogati anche ai comuni dell'Unione attualmente non aderenti, a seguito di formale richiesta degli stessi e previa adozione di apposito atto deliberativo della Giunta dell'Unione.

Attualmente i comuni aderenti al servizio di cui punto 1 sono tutti i nove comuni dell'Unione e quindi: Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero.

I comuni aderenti al servizio di cui al punto 2 sono quelli risultanti dalle singole convenzioni stipulate.

I comuni aderenti al servizio di cui al punto 3 sono tutti i nove comuni dell'Unione e quindi: Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero.

I comuni aderenti al servizio di cui al punto 4 sono: Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Prospero.

I comuni aderenti al servizio di cui al punto 5 sono Medolla e Mirandola.

Relativamente ai servizi di cui al presente articolo sono svolte in forma associata le attività che qui di seguito vengono elencate in modo esemplificativo e non esaustivo:

1) l'individuazione del fornitore del prodotto tramite la definizione delle specifiche

informatiche in collaborazione con i comuni aderenti;

2) la progettazione dell'infrastruttura di rete atta a rendere fruibile da parte di tutti gli enti aderenti al servizio informatico trasferito;

3) l'acquisto del software e dell'hardware necessario alla realizzazione del progetto escluse le postazioni di lavoro necessarie in ogni comune;

4) l'attività di avviamento:

a. la progettazione riguardante la realizzazione e la configurazione degli apparati al fine di realizzare le connessioni dati intercomunali;

b. l'installazione, la configurazione e l'ottimizzazione della procedura informatica e della relativa base dati;

c. il recupero dei dati degli archivi informatici gestiti dalle procedure attualmente in uso al fine di renderli consultabili anche con la nuova procedura;

5) la gestione ordinaria:

a. la gestione del server;

b. la gestione della base dati;

c. l'esecuzione delle copie di back up dati e la conservazione in armadio idoneo ignifugo;

d. il monitoraggio del corretto funzionamento della linea dati;

e. il presidio del server e degli apparati attivi in orario lavorativo dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.00. alle ore 13.00 nelle giornate di venerdì e sabato escluse le giornate festive.

f. la garanzia della sicurezza e delle riservatezza dei dati dal server situato presso la sede del servizio fino al router o apparato di collegamento periferico installato presso l'ente;

g. il rapporto con i fornitori di hardware e software escluso le attrezzature hardware relative alla postazione di lavoro presso i comuni;

h. l'intervento diretto in caso di malfunzionamento degli apparati in gestione e la gestione delle chiamate ai fornitori.

Rimane a carico dei comuni che partecipano al servizio associato l'attività di gestione, assistenza e manutenzione delle singole postazioni di lavoro (client) installate presso i propri uffici.

Art. 3 - Sede del Servizio

La sede del Servizio è collocata presso il Comune di Mirandola, via Montanari, n. 7.

La sede del Servizio potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 4 - Decorrenza e durata della convenzione

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 5 - Flussi informativi

L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.

L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

- a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;
- b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;
- c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.

Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

Art. 6 - Dotazione organica

Ai Servizi Informatici Intercomunali viene attribuita la seguente dotazione organica iniziale:

COMUNE DI	PROFILO	ATTIVITÀ	CAT.	N.
provenienza	PROFESSIONALE			
Comune di	Dirigente			0,25/36
Mirandola	Funzionario	Rete telematica	D3	0,25/36
		Informatico	intercomunale	
		Capo Servizio Sistemi informa-		0,25/36
		tivi associati		
		progetto doc-area		2/36
		protocollo inform.		1/36
		atti amministrat.		3/36
Comune di	Istruttore	Rete telematica	D1	0,25/36
Mirandola	Direttivo	intercomunale		
	Informatico	Sistemi informa-		0,25/36

				tivi associati	
				progetto doc-area	----
				protocollo inform.	1/36
				atti amministrat.	1/36
Comune di	Istruttore	Rete telematica	C	0,25/36	
Mirandola		Informatico	intercomunale		
				Sistemi informa-	0,25/36
				tivi associati	
				progetto doc-area	----
				protocollo inform.	1,50/36
				atti amministrat.	3,75/36
Comune di	Istruttore	Rete telematica	C	----	
Mirandola		Informatico	intercomunale		
	(avventizio)			Sistemi informa-	0,25/36
				tivi associati	
				progetto doc-area	----
				protocollo inform.	0,25/36
				atti amministrat.	0,25/36

La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Il personale della dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene assegnato dai Comuni all'Unione mediante comando (nel caso di impiego inferiore al 50%) o trasferimento (nel caso di impiego superiore al 50%).

I comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.

L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, co.co.co. ecc.).

In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da determinare una turbativa al corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.

Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.

Art. 7 - Capo servizio

Il responsabile del Servizio viene individuato nel Funzionario Informatico, Capo Servizio Sistemi Informativi e Telematica di cui al precedente articolo.

Al Dirigente sono attribuiti compiti di direzione e coordinamento generale del Servizio, nonchè l'adozione dei provvedimenti che esulano dalla competenza del Capo Servizio.

Al Capo Servizio è attribuita la direzione del Servizio; egli ha altresì il compito di:

- * assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui all'art.2;
- * svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;
- * coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- * assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- * gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- * mantenere i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- * porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- * garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- * coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- * fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Capo Servizio, le relative funzioni vengono svolte dall'Istruttore Direttivo individuato dal Capo Servizio con proprio provvedimento, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza dell'Istruttore Direttivo tali funzioni vengono svolte dal Dirigente; in mancanza di entrambi dal Direttore Generale dell'Unione o suo delegato.

Art. 8 - Beni strumentali

Le attrezzature tecniche di rete e quelle condivise, attualmente utilizzate, sono messe a disposizione gratuitamente dal Comune di Mirandola in quanto impiegate promiscuamente.

Le attrezzature tecniche dedicate ai servizi associati sono di proprietà dell'Unione.

Qualora fosse necessario l'acquisto di nuove attrezzature da parte dell'Unione la relativa spesa sarà ripartita fra i comuni con gli stessi criteri di cui al successivo articolo 9.

I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.

Art. 9 - Ripartizione delle spese

Le spese del Servizio sono rappresentate da tutte le spese sostenute per il suo funzionamento.

Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite in proporzione al numero di abitanti dei Comuni al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione, ad eccezione delle spese il cui riparto viene determinato, con apposito atto deliberativo della Giunta dell'Unione, con modalità diverse.

In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:

a) Spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun comune cui fa capo il rapporto di

impiego.

b) Spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: rientrano nelle spese del Servizio unicamente le spese dello spazio occupato dalla sede. La spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfettariamente, in Euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato.

Poiché inizialmente i locali saranno messi a disposizione promiscuamente dal Comune di Mirandola, fino a quando al Servizio stesso non sarà attribuita una sede autonoma all'Unione non verrà addebitata alcuna spesa di cui al presente punto.

c) Spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

Art. 10 - Recesso, revoca del servizio,

scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti

Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto

necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 18 pagine scritte per intero e n. 18 righe della pagina diciannovesima sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI FINALE EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FELICE S.P.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO dott. Alessio Primavera

Unione Comuni Modenesi Area Nord

(Provincia di Modena)



Oggetto CONVENZIONE :

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI
INFORMATICI INTERCOMUNALI.**

Data Stipula	21/03/2006
---------------------	------------

Repertorio n.	209
----------------------	-----

Contraenti :

COMUNE DI SAN POSSIDONIO - COMUNE DI CAMPOSANTO -- COMUNE DI
CAVEZZO -- COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA -- COMUNE DI FINALE
EMILIA -- COMUNE DI MEDOLLA -- COMUNE DI MIRANDOLA -- COMUNE DI SAN
FELICE SUL PANARO -